

**PROSSIME SCADENZE**Data di avvio del SISTRI  
30 giugno 2012"Scadenza" autocertificazione dei rischi  
30 giugno 2012

Vedi anche: [archivio approfondimenti e informative](#)  
Per chi avesse difficoltà di lettura è anche possibile scaricare le informative in formato .pdf.

**Salute e sicurezza****Formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti – Sintesi disposizioni nuovo accordo\***

**Lavoratori e preposti con formazione pregressa documentata** – La formazione antecedente l'entrata in vigore dell'accordo può essere riconosciuta se erogata da non più di 5 anni.

**Dirigenti con formazione pregressa documentata** – La formazione antecedente l'entrata in vigore dell'accordo può essere riconosciuta se conforme ai contenuti di cui al mod. A della formazione RSPP o ai contenuti del DM 16/01/1997 (formazione RSPP – Datori di Lavoro)

**Disposizioni transitorie** – In fase di prima applicazione, lavoratori, preposti e dirigenti possono frequentare corsi di formazione con modalità "tradizionali" nel caso in cui gli stessi risultino "*formalmente e documentalmente approvati*" alla data di entrata in vigore dell'accordo [26 gennaio 2012] e completati entro dodici mesi dalla medesima data.

**Nuovi assunti** – Il percorso di formazione (4 ore formazione di base + 4/8/12 ore di formazione specifica) deve essere completato preventivamente o al massimo entro 60 giorni dall'assunzione.

*\*sintesi non esaustiva, maggiori dettagli e chiarimenti presso i ns uffici; chi fosse interessato all'intero accordo può scaricarlo da [questo link](#).*

**Valutazione dei rischi – Dal 01 luglio non più consentita l'autocertificazione**

Dal 01 Luglio 2012 tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, dovranno essere in possesso del **Documento di Valutazione dei Rischi**.

L'articolo 29 del D.lgs. 81/2008 prevede infatti che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuino la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro avrebbe dovuto elaborare entro e non oltre il 31 dicembre 2010. Stabilisce inoltre che fino al diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore di tali procedure per mezzo di Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, i datori di lavoro possano certificare di aver effettuato la valutazione dei rischi senza necessariamente elaborare il documento.

Pertanto l'autocertificazione può essere effettuata dai datori di lavoro **non oltre la data del 30 giugno 2012**.

## Uscite di emergenza: indicazioni dai VVF per tornelli e porte scorrevoli

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha recentemente diffuso due circolari di cui nel seguito si riporta una sintesi.

Circolare protocollo n. 0004962 del 4 aprile 2012 - *“Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante ‘tornelli’* – La circolare specifica “le condizioni minime in base alle quali alcuni tipi di tornelli, rispondenti ai requisiti minimi [non riportati nella presente informativa], possono essere considerati tra le vie e uscite di emergenza”. Sottolinea inoltre che i tornelli “possono essere assimilati alle porte chiuse a chiave” e dunque, con riferimento al punto 1.5.7 dell'allegato IV del Testo Unico, possono sorgere “problemi applicativi per quelle attività produttive per le quali emerge la necessità di armonizzare le esigenze di controllo di entrata/uscita del personale a mezzo di tornelli con quelle connesse alla tutela della sicurezza dei lavoratori stessi in caso di emergenza”.

[Maggiori dettagli sui requisiti](#)

Circolare protocollo n. 0004963 del 4 aprile 2012 ha invece per oggetto “Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di **porte scorrevoli orizzontalmente** munite di ‘dispositivi di apertura automatici ridondanti’” – “[...] considerato che le porte scorrevoli orizzontalmente (utilizzate quando si possano determinare pericoli per passaggi di mezzi o per altre cause) non si aprono nel verso dell'esodo, l'interpretazione letterale di quanto disposto al punto 1.5.6 dell'allegato IV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. comporta dei problemi applicativi per quelle attività per le quali emerge la necessità di armonizzare le esigenze di apertura delle porte scorrevoli orizzontalmente con quelle connesse alla tutela della sicurezza dei lavoratori stessi in caso di emergenza”. La circolare ritiene quindi che ritiene che tali porte scorrevoli orizzontalmente “munite di dispositivi di apertura automatici ridondanti rispettano entrambe le esigenze summenzionate a determinate condizioni [omesse].

[Maggiori dettagli sui requisiti](#)

[fonte: puntosicuro.it]

## Campi elettromagnetici – Proroga

Come noto, l'art. 306 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. fissava l'entrata in vigore delle disposizioni relative agli obblighi specifici per la valutazione del rischio derivante da esposizione a campi elettromagnetici “alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE”, cioè il 30 aprile 2012, quando scade il termine per i datori di lavoro di procedere alla specifica valutazione del rischio di esposizione a campi elettromagnetici.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L110 del 24/04/2012 è stata pubblicata la direttiva 2012/11/UE del parlamento europeo e del consiglio che modifica la precedente Direttiva 2004/40/CE e **proroga tale data di entrata in vigore al 31 ottobre 2013**.

**Quali le attrezzature interessate** che possono esporre gli addetti a rischio (elenco non esaustivo): saldatrici ad arco o ad alta frequenza; forni a induzione per la fusione dei metalli; sistemi a induzione per la tempra dei metalli; sistemi a radiofrequenza per l'innesco dei plasmi; presse a dispersione dielettrica per l'incollaggio dei legni e delle plastiche; sistemi a radiofrequenza per l'indurimento delle colle; altri sistemi a dispersione dielettrica per l'essiccazione o la vulcanizzazione di tessuti, carta, legni; forni a microonde per la sterilizzazione o la cottura di alimenti; sistemi a microonde per il riscaldamento dei plasmi; impiantistica delle telecomunicazioni e della telefonia cellulare”.

Vi sono tuttavia anche sorgenti che irradiano campo elettromagnetico “come effetto secondario della propria attività e che espongono pertanto gli addetti a un rischio di tipo generico o generico aggravato: cabine di trasformazione MT/BT (media/bassa tensione); dispositivi in genere ad alto assorbimento di energia elettrica; forni elettrici per fusione di metalli e cottura ceramiche”.

### **Lavoratori autonomi e sorveglianza sanitaria**

*Con sentenza n. 6998 del 22 febbraio 2012 la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha condannato un datore di lavoro - formalmente committente - per non aver sottoposto alla sorveglianza sanitaria, e in particolare alla visita medica periodica, due lavoratori titolari di ditte individuali ma che sostanzialmente operavano sotto le direttive dell'imputato.*

*La Cassazione ha confermato la condanna del ricorrente (datore di lavoro) per il reato contravvenzionale di cui all'art. 4, comma 5, lettera g) dell'allora vigente D.Lgs. n. 626 del 1994 (ora corrispondente all'art. 18 c. 1 lett. g) D.Lgs. 81/08), presumibilmente contestato a seguito di ispezione da parte dell'Organo di vigilanza, reato consistente nel non aver richiesto al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dalla legge.*

[Fonte: Olympus]

Redazione a cura di:

**Dott. Matteo Melli - Studio di consulenza tecnica**

Salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, acustica, certificazione energetica

Via Bonacolsi, 20 – 46023 Gonzaga (MN)

Tel. e fax: 0376/588053 – Cell. 320/1960628

[info@matteomelli.it](mailto:info@matteomelli.it) - [www.matteomelli.it](http://www.matteomelli.it)

*La presente informativa, inviata a fronte di uno specifico contratto di assistenza informativa o a titolo dimostrativo, contiene indicazioni di massima circa i temi trattati: l'autore non assume nessuna responsabilità per danni diretti o indiretti subiti per eventuali inesattezze o incompletezza delle informazioni. E' possibile richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dalla mailing list rispondendo al messaggio con oggetto "cancellazione".*

**dott. matteo melli**  
STUDIO DI CONSULENZA TECNICA

ambiente e sicurezza  
acustica e certificazione energetica